



Regione Toscana



**FAS
Fondo Aree
Sottoutilizzate
2007-2013**



REPUBBLICA ITALIANA

**ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR-REGIONE TOSCANA DGRT 1208/12
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE
TOSCANA
DGRT 758/2013**

PAR FAS 2007-2013 - Linea d'azione 1.1

**BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E
ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL
SETTORE ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE
TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE**

BANDO FAR-FAS 2014

**ALLEGATO 13
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CREDITO AGEVOLATO**

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI

AIUTO RIMBORSABILE

TRA

REGIONE TOSCANA,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA

E

.....

----*----

L'anno, il giorno del mese di, in

TRA

- La **Regione Toscana** (di seguito denominata anche “Regione”) con sede legale in **Firenze**, Palazzo Strozzi Sacratì, **Piazza del Duomo n. 10**, codice fiscale e Partita IVA n. **01386030488**, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente regionale dott. **Lorenzo Bacci**, nato a il, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di **Dirigente** responsabile del

Settore “Diritto allo Studio universitario e sostegno alla ricerca”, competente per materia, nominato con decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, n. **2041**, del **31 maggio 2013** ed autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R.13/07/07 n. 38 e ss.m.ii., ad impegnare legalmente e formalmente la Regione medesima per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. del, esecutivo a norma di legge;

- Il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (di seguito denominato anche “Ministero” o “MIUR”) con sede legale in, via, codice fiscale n., partita IVA n., rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente nato a il, C.F., residente a, Via n., domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del, competente per materia, nominato con decreto ministeriale n.ed autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente il Ministero medesimo per il presente atto

E

- l’Impresa, (di seguito denominata anche “Beneficiario”) con sede legale in, via, codice fiscale n., partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di n., rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. nato a il,

C.F., residente a, Via n., documento di riconoscimento n. rilasciato in data da, il quale interviene in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, e in forza di quanto previsto dal legittimato a sottoscrivere il presente atto

PREMESSO CHE

- a) in data sul BURT n. del è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. del, di approvazione del “Bando per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse” (di seguito “Bando”) con cui si definiscono le modalità di presentazione delle domande e si delineano le modalità di finanziamento delle imprese nella forma dell'aiuto rimborsabile (art. 18.2);
- b) che il Beneficiario ha presentato domanda in data per la concessione di un aiuto rimborsabile per la realizzazione di una quota parte di attività del Progetto di Ricerca di cui al successivo art. 1 (di seguito denominato “Progetto”);
- c) che la Regione, con decreto n. del (di seguito denominato anche “Atto di concessione”) ha formalizzato la concessione al Beneficiario di un finanziamento sotto forma di aiuto rimborsabile (di seguito denominato anche “finanziamento”) a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato anche “FAR”), per lo sviluppo del Progetto di cui al successivo art.1, da

realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i costi previsti dalla “Scheda tecnica di progetto” e dal “Piano finanziario” presentati in sede di domanda di partecipazione (“Scheda tecnica di progetto” e “Piano finanziario” che, ancorché non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante ed essenziale);

d) che il mantenimento del finanziamento è condizionato al rispetto dei requisiti previsti e dichiarati in sede di domanda di partecipazione al Bando e ad ogni altra condizione necessaria prevista dal Bando e dalla normativa vigente;

e) che il Beneficiario e gli altri soggetti che realizzano il Progetto di cui al successivo art. 1 si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “ATS”), costituita in data, a presso il Notaio, registrata a al n., con la quale vengono formalizzate le reciproche obbligazioni per la realizzazione del Progetto; Capofila dell’ATS è l’impresa con sede legale in, Via, codice fiscale n., partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di n., rappresentata dal Sig. nato a il , C.F., residente a, Via n., documento di riconoscimento n. rilasciato in data da, in qualità di legale rappresentante pro tempore e domiciliato per il presente atto presso la sede della società;

f) che l'erogazione del finanziamento al Beneficiario è subordinata alla stipula della presente Convenzione redatta in conformità con lo schema approvato dalla Regione con decreto dirigenziale n. del

g) che il Beneficiario, su istanza del Capofila che agisce in nome e per conto di ogni impresa dell'ATS (d'ora in avanti "Capofila"), deve presentare all'Organismo intermedio incaricato dalla Regione delle attività di verifica della rendicontazione e pagamento, l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata anche "ARTEA"), domanda per l'erogazione a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori/saldo dell'aiuto rimborsabile secondo le modalità previste nel Bando di cui alla precedente lettera a);

h) che ARTEA, in occorrenza di ciascuna domanda di erogazione, provvederà al controllo della documentazione presentata e ove la documentazione sopra menzionata sia stata valutata positivamente, la Regione Toscana, attraverso decreto di ARTEA, comunicherà specifica richiesta di erogazione al MIUR per il singolo Beneficiario;

i) che il Beneficiario accetta integralmente le condizioni del Bando di cui alla precedente lettera a) e della presente Convenzione.

VISTA

la normativa di riferimento ed in particolare:

- la L.R. n. 35/2000;
- il D.Lgs. n. 123/98;
- la Comunicazione della Commissione (2014/C198/01);
- il Regolamento (CE) n. 651 del 17 giugno 2014;
- la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE);
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- la Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 7 luglio 2008 e ss.mm.ii;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 28 dicembre 2009 e ss.mm.ii;
- il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 115 del 19 febbraio 2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 705 del 3 agosto 2012;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1208 del 28 dicembre 2012;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 16 settembre 2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 14 luglio 2014;
- il Decreto Dirigenziale n. del (il "Bando").

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione del finanziamento al Beneficiario per la realizzazione della propria quota parte di attività del Progetto di Ricerca "....." Acronimo "....."; l'erogazione del finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dal e ha validità fino alla completa restituzione del finanziamento al MIUR.

Si stabilisce la durata del Progetto in 24 mesi; pertanto la data di fine Progetto viene fissata al La durata del progetto potrà essere prorogata, su richiesta avanzata dal Capofila, fino a sei mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dalla Convenzione; per comprovati motivi la Regione può concedere una sola proroga delle attività; l'istanza dovrà essere presentata dal Capofila dell'ATS sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. (in seguito denominato anche "Sviluppo Toscana"), soggetto incaricato dalla Regione delle attività di gestione delle varianti e delle proroghe di Progetto; la Regione Toscana, è tenuta ad informare il MIUR della richiesta di proroga prima dell'eventuale concessione; in ogni caso, ai sensi della Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di programmazione del FAS, tutte le uscite di cassa a favore dei beneficiari dovranno essere effettuate entro il 31/12/2018: di conseguenza, per quella data, i progetti dovranno essere conclusi.

ART. 3

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Nel rispetto della normativa di riferimento, il Beneficiario si impegna a osservare gli obblighi previsti all'art. 17.3 del Bando di cui al punto a) delle Premesse e nella presente Convenzione.

Qualunque contestazione fosse sollevata dal Beneficiario o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal Beneficiario con la presente Convenzione.

Ciascun Beneficiario, inoltre, si impegna fin da ora a presentare al Ministero, entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto, una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; in mancanza il Beneficiario inadempiente sarà escluso per gli anni successivi dagli interventi finanziati dal MIUR o con risorse del MIUR.

ART. 4

ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia regionali che nazionali e comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione della propria quota parte di attività del Progetto; pertanto la Regione ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.

ART. 5

MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE

Su istanza del Capofila, e successiva richiesta di erogazione al Beneficiario da parte della Regione Toscana attraverso decreto del proprio Organismo intermedio ARTEA,

il MIUR corrisponde al Beneficiario, nelle forme e nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione, il finanziamento di euro (cifra in lettere)

sotto forma di aiuto rimborsabile a fronte di un costo totale del Progetto pari ad euro (cifra in lettere) ed un costo totale delle attività spettanti al Beneficiario nell'ambito del Progetto pari ad euro (cifra in lettere);

Il finanziamento è corrisposto mediante bonifico bancario effettuato dal MIUR a favore del conto corrente presso la Banca Filiale Agenzia codice IBAN intestato al Beneficiario e da effettuarsi successivamente alla firma della presente Convenzione, con le modalità specificate nella presente Convenzione e nel Bando ed in corrispondenza di ciascuno stato di avanzamento del Progetto, ossia:

- a) anticipo (facoltativo) fino al 40% del finanziamento secondo le modalità previste dal successivo art. 6;
- b) per stato avanzamento lavori (in seguito "SAL"), pari al 30% del finanziamento nel caso in cui sia stata presentata domanda di anticipo e pari al 40% nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo;
- c) a saldo, pari alla quota residua del finanziamento.

Resta inteso che l'esatto ammontare del finanziamento da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di controllo della rendicontazione da parte di ARTEA.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica da parte di ARTEA e della società in house della Regione Toscana Sviluppo Toscana S.p.A (d'ora in avanti "Sviluppo Toscana") del mantenimento da parte del Beneficiario dei requisiti per

l'accesso al finanziamento specificati nel Bando, nonché alla verifica d'ufficio da parte della Regione Toscana attraverso l'Organismo intermedio ARTEA, anche tramite soggetto abilitato, della posizione del Beneficiario nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, della regolarità contributiva e previdenziale (DURC), del rispetto della normativa antimafia, della posizione nei confronti di Equitalia dei soggetti beneficiari, dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto Beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

Limitatamente ai pagamenti a SAL e a saldo costituisce presupposto necessario per l'erogazione del contributo da parte del MIUR la validazione positiva delle valutazioni intermedie e finali da parte della Regione Toscana.

Il MIUR darà corso ad ogni erogazione entro 60 giorni dal ricevimento della specifica richiesta di erogazione predisposta da ARTEA, conseguente alla positiva verifica della documentazione acquisita d'ufficio, di quella presentata dal Beneficiario, anche tramite il Capofila dell'ATS, e dei risultati della valutazione del SAL e del saldo del Progetto.

Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), e b):

a) al permanere della piena capacità giuridica del Beneficiario, qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al R.D. 16/3/1942 n.267 e successive

modificazioni o di cui al D.Lgs. 8/7/1999 n.270 e successive modificazioni, la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento;

b) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute in dipendenza della presente Convenzione nonché situazioni di morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero; qualora il Beneficiario risulti moroso, la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento.

Nei casi di revoca la Regione trasmetterà il decreto di revoca al MIUR, il quale, in forza di questo, potrà provvedere al recupero coattivo delle somme dovute.

Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate da parte del MIUR. Nulla, pertanto, sarà dovuto dal Ministero per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria né dalla Regione in quanto non titolare del FAR.

ART. 6

EVENTUALI ANTICIPAZIONI

Ai sensi del Bando, è in facoltà del Beneficiario richiedere, su istanza del Capofila, un'anticipazione di importo fino al 40% della quota al medesimo spettante del finanziamento.

Detta anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile (d'ora in avanti "garanzia"), incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo schema fornito dal Ministero.

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del Ministero, il capitale più gli interessi, pari al TUR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

Detta garanzia potrà essere liberata, su richiesta del Beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa.

ART. 7

CARATTERISTICHE E DURATA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento ha una durata di 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento di 3 anni dalla data di avvio del progetto di cui all'art. 10.3 del Bando.

Il finanziamento, a valere sul FAR di cui al punto c) delle Premesse, viene concesso ad un tasso agevolato dello 0,5% e sarà rimborsato in 7 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento di cui all'Art. 8, con rate semestrali posticipate a capitale costante di euro

ART. 8

PREAMMORTAMENTO

L'aiuto rimborsabile resterà in preammortamento fino alla data del (sei semestri).

ART. 9

RIMBORSO

Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico del Beneficiario dovranno essere eseguiti nei confronti del MIUR secondo le modalità specificate al presente articolo. Dopo il periodo di preammortamento, inizia il rimborso dell'aiuto erogato, che avverrà mediante il pagamento di n. 14 rate semestrali posticipate costanti nella misura indicata dal Piano di ammortamento che, sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (di seguito anche "Allegato A" o "Piano di ammortamento").

La prima rata scade il, le successive ogni sei mesi dalla data di scadenza della prima, come indicato nel Piano di ammortamento.

Le rate dovranno essere versate tramite bonifico bancario/RID con indicazione del protocollo/riferimento numero pratica, del nominativo del Beneficiario e del numero della rata pagata, sul conto corrente n. presso Filiale di (Coordinate Bancarie) intestato al MIUR

Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà alla Regione, su segnalazione del Ministero, di revocare l'agevolazione con le conseguenze di cui all'art. 11.

Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che ai sensi della L. 24.1.1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora

saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

ART. 10

RIMBORSI ANTICIPATI

È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso.

Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:

- a) quale eventuale rimborso delle rate scadute e non pagate;
- b) quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
- c) quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
- d) quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.

La scelta del modo in cui imputare l'aiuto anticipatamente rimborsato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipato rimborso, da effettuarsi nei tempi indicati. In mancanza di tali indicazioni sarà il MIUR, a propria discrezione, ad effettuare tale scelta, rimettendo al Beneficiario un nuovo piano di rientro.

Le richieste di anticipato rimborso, totale o parziale, dovranno essere preavvisate al MIUR con almeno venti giorni di anticipo.

ART. 11

RITARDATI VERSAMENTI E REVOCHE

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, costituirà in capo al MIUR, il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto il residuo suo credito senza necessità per il medesimo di provvedere alla costituzione in mora.

Il Beneficiario può richiedere la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate, qualora tali benefici siano previsti da specifici atti normativi nazionali vigenti alla data di richiesta di rimodulazione/differimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Il finanziamento concesso è revocato:

- a) nel caso di morosità del Beneficiario. Nel caso in cui il Beneficiario, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, non abbia provveduto al pagamento, il MIUR provvederà ad inviare, mediante raccomandata AR o PEC, apposito Sollecito di pagamento (di seguito anche "Sollecito"). Decorso il termine per il pagamento dell'insoluto indicato nella comunicazione di Sollecito, il MIUR provvederà a comunicare alla Regione Toscana l'inadempienza e la Regione Toscana provvederà all'avvio del procedimento di revoca secondo quanto indicato all'Art. 19.7 del Bando;
- b) in tutti gli altri casi di revoca previsti dal Bando, diversi dal mancato pagamento di rate scadute, è disposta la revoca totale del finanziamento. Il MIUR ricevuta notizia o accertate le circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, procederà al trasferimento della pratica alla Regione la quale avvierà il procedimento di revoca di cui all'art. 19.7 del Bando.

Nei casi di cui alla lettera b), del precedente comma, qualora la Regione non voglia procedere alla revoca, necessiterà del previo esplicito assenso del Ministero, che

dovrà essere trasmesso alla Regione entro 30 giorni dalla richiesta di parere. In assenza di quest'ultimo la Regione dovrà procedere alla revoca entro e non oltre 30 giorni dal diniego di assenso da parte del MIUR.

Nei casi di revoca la Regione trasmetterà il decreto di revoca al MIUR, il quale, in forza di questo, potrà provvedere al recupero coattivo delle somme dovute.

Il decreto di revoca sarà trasmesso anche al Capofila per le determinazioni di propria competenza.

Qualora la Regione disponga la revoca – totale o parziale - la stessa avrà per effetto l'obbligo a carico del Beneficiario, del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal MIUR – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 123/98.

Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR.

In caso di revoca del finanziamento la presente Convenzione si intende risolta di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

ART. 12

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI

Qualora il Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve darne immediata comunicazione alla Regione indicandone i motivi. La Regione, sentito il MIUR, potrà decidere la revoca del finanziamento, con le conseguenze di cui all'art. 11.

In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno ammissibili varianti all'articolazione economica e temporale del Progetto presentate secondo le modalità previste nel Bando e nelle Linee guida per le varianti predisposte successivamente all'approvazione del Bando, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto.

L'eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte della Regione o di soggetto da essa incaricato, formerà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Resta inteso che in caso di varianti approvate, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della comunicazione di cui al comma precedente.

Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del Beneficiario o di mancata approvazione della Regione su tali modifiche, la Regione medesima potrà decidere la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 11.

In ogni caso, ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni previste all'art. 17.5 del Bando.

ART. 13

INCUMULABILITÀ

Il Beneficiario dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui all'art. 1, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali o internazionali e si impegna a comunicare alla Regione e al MIUR eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che la Regione intenderà adottare. In caso di cumulo, la Regione provvederà alla revoca del contributo.

ART. 14

CLAUSOLE ESSENZIALI

Le premesse, le condizioni e tutte le clausole della presente Convenzione sono essenziali, sia singolarmente che nel loro complesso, e formano un unico ed inscindibile contesto. Conseguentemente ogni violazione, anche di una sola di esse, oltre a produrre la decadenza del termine per eseguire la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., comporta la risoluzione della Convenzione a norma di legge, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni. Resta inteso che, a sua tutela, nell'ipotesi suddetta o in caso di aggravamento del rischio, il MIUR potrà valersi, fra l'altro, del diritto previsto dagli artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c. di richiedere il sequestro dei beni del Beneficiario.

Il Beneficiario dichiara che le obbligazioni tutte, con il presente atto da esso assunte, si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorché a titolo particolare e universale.

ART. 15

DISPOSIZIONI FISCALI

La presente Convenzione è regolata dalla normativa di riferimento citata in premessa e alla medesima sono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 601 del 29/09/1973 e ss.mm.ii., che escludono dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva i finanziamenti oggetto della presente Convenzione (artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 601 del 29/09/1973).

ART. 16

CONTROLLI E ISPEZIONI

Controlli e ispezioni potranno essere disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Inoltre il Ministero e la Regione, anche attraverso ARTEA, potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e i suoi risultati, restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il Ministero, la Regione e ARTEA manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal Beneficiario, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello stesso Beneficiario.

Il Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

Al fine di consentire ai soggetti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria ciascun Beneficiario si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria. A tal proposito verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del MEF, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.

ART. 17

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Beneficiario dichiara di conoscere ed accettare il Bando e l'intera normativa che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolato sull'investimento descritto al punto c) delle Premesse e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni, di prendere atto delle cause di revoca e cessazione dell'intervento agevolato suddetto, impegnandosi, in particolare, a restituire al MIUR il finanziamento non dovuto in seguito a cessazione o revoca dell'intervento stesso.

ART. 18

STIPULA DELLA CONVENZIONE

Le presente Convenzione è soggetta a stipula mediante firma digitale e soggetta a registrazione in caso d'uso in base all'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

ART. 19

ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio come segue:

- la presso la propria sede inVian.....;

e in mancanza, presso il Comune delle rispettive Città, ai sensi dell'articolo 141 c.p.c.

La Regione o il MIUR potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale del Beneficiario.

Il Beneficiario sceglie, altresì, come indirizzo di PEC il seguente _____, dichiarando la propria disponibilità a ricevere al suddetto indirizzo tutte le comunicazioni inerenti il Progetto di cui all'articolo 1.

ART. 20

FORO COMPETENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. le Parti espressamente convengono che unico Foro competente, per le eventuali contestazioni nascenti dalla presente Convenzione, sarà quello di Firenze.

ART. 21

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341, comma 2 c.c. le Parti dichiarano di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 1 (Oggetto); 2 (Durata della Convenzione); 3 (Obblighi del Beneficiario); 4 (Esenzione di responsabilità); 5 (Modalità e condizioni di erogazione); 6 (Eventuali anticipazioni); 7 (Caratteristiche e durata del finanziamento); 8 (Preammortamento); 9 (Rimborso); 10 (Rimborsi anticipati); 11 (Ritardati versamenti e revoche); 12 (Comunicazione di mancata esecuzione e varianti); 13 (Incumulabilità); 14 (Clausole essenziali); 15 (Disposizioni fiscali); 16 (Controlli e ispezioni); 17 (Normativa di riferimento); 18 (Stipula della Convenzione); 19 (Elezione di domicilio); 20 (Foro competente) della presente Convenzione.

Regione Toscana

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca

Beneficiario

.....

.....

.....